

# Gli sport invernali e le nuove norme

Dal 1° gennaio 2022 nuove regole per sci su pista e attività fuori pista: vediamo cosa cambia sulla neve per le Sezioni e per i singoli Soci

di Gian Paolo Boscariol\*



Nella foto, una seggiovia sui campi da sci. A destra, uno sciatore sulla neve fresca

Dal 1° gennaio 2022 si applicano le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

Il decreto è entrato in vigore il 3 aprile 2021, ma l'articolo art. 43-bis, introdotto dal D.L. 22 marzo 2021, n. 40 ne aveva fissata l'applicazione a partire dal 31 dicembre 2023, termine poi ridotto al 1° gennaio 2022 dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Poiché si tratta di materie rientranti nella c.d. "competenza legislativa concorrente" (art. 3, co. 1), le Regioni avranno tempo sino al 3 aprile 2022 (un anno dall'entrata in vigore) per "adeguare le proprie normative alle disposizioni del decreto n. 40/2021" (art. 40, co. 1).

Inoltre i gestori delle aree sciistiche attrezzate e degli impianti di risalita dovranno adeguare, entro due anni (3 aprile 2023) dalla data di entrata in vigore del decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal decreto stesso (art. 40, co. 2).

## IL PERICOLO DI VALANGHE

La disposizione che interessa sicuramente le Sezioni Cai e i singoli Soci è quella contenuta al secondo comma dell'articolo 26 sul pericolo di valanghe nelle attività al di fuori delle aree sciabili attrezzate. Nello specifico, l'art. 26 stabilisce che "i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso".

La precedente normativa contenuta all'art. 17 della legge n. 363 del 2003 stabiliva che "i soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso".

Che cambia con la nuova disciplina?

**COSA:** non più solo ARTVA, ma anche pala e sonda da neve.

**CHI:** non solo scialpinisti, ma anche sciatori fuori pista ed escursionisti. La norma fa espresso richiamo alle escursioni con racchette da neve, ma devono intendersi tutte le attività escursionistiche, compreso anche lo sciescursionismo.

**DOVE:** la formulazione della legge 363 del 2003 faceva riferimento a quelle zone (laddove) sussistano evidenti rischi (pericoli) di valanghe in conseguenza delle condizioni climatiche e della neve. Il nuovo testo indica particolari ambienti innevati dove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe.

Salvo qualche variazione lessicale, a prima vista le due formulazioni potrebbero sembrare sostanzialmente identiche: tuttavia la legge 363 richiama l'evidente rischio (pericolo) di valanghe, mentre nel nuovo testo l'evidenza del pericolo di valanghe non è più presente: è stato utilizzato l'aggettivo "particolari", ma si tratta di un termine sin troppo generico. Che ci sia un pericolo evidente di valanga può essere collegato a un grado/livello 3 (arancione, marcato) della scala del pericolo di valanghe.

Con la nuova normativa non facendosi più riferimento all'evidenza del pericolo valanghe, si rischierebbe di dover applicare la norma anche al grado/livello al 2 (giallo, moderato), se non anche





all'1 (verde, debole).

Il problema tuttavia non sta solo nel grado/livello di pericolo di valanga che si può indicare, in quanto esso viene utilizzato quale riferimento per un territorio assai ampio, se non addirittura per tutta l'area sciistica.

Considerando che l'art. 29 attribuisce alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, nonché alla polizia locale le attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni, appare evidente che potrebbero generarsi sgradevoli contenziosi interpretativi. Una riflessione va fatta sulle capacità di utilizzo di ARTVA, pala e sonda: si tratta delle attività di primissimo soccorso (il c.d. auto-soccorso), da effettuare in attesa dell'arrivo del personale del CNSAS. È fondamentale che l'utente, oltre ad averli in dotazione, sia capace di utilizzarli. Non si fa "cultura della sicurezza in montagna" attraverso la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria, peraltro di non semplice contestazione, ma formando e informando gli utenti.

#### LE NUOVE REGOLE DI COMPORTAMENTO SULLE PISTE

Il decreto legislativo n. 40 ha sostanzialmente confermato quanto già previsto dalla legge n. 363 del 2003; tuttavia ha introdotto alcune novità di rilievo.

Oltre a estendere dai 14 ai 18 anni l'obbligo del casco durante la discesa sulle piste da sci (art. 17), le nuove disposizioni intervengono sul comportamento dello sciatore: egli è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci" (art. 18, co. 1) e "deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura

alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima" (art. 18, co. 4).

Tali principi di comportamento sono rafforzati all'art. 27: "Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche".

Un'ulteriore novità riguarda gli incroci tra piste (art. 21): lo sciatore non dovrà più dare la precedenza a chi viene da destra, ma "gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso".

Secondo l'art. 24 è vietato percorrere le piste da sci anche con le racchette da neve (oltre che a piedi) così come ne è vietata la risalita (oltre che con gli sci ai piedi).

Una significativa novità è rappresentata dall'art. 31: "È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche", con la possibilità di essere sottoposti all'etilometro e ad altre procedure di accertamento.

In caso di violazione dei comportamenti da parte degli sciatori (artt. da 16 a 31), analogamente a quanto disposto dalla legge 363 del 2003, sono previste delle sanzioni.

Mentre la legge 363 lasciava alle Regioni la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare che dovevano essere stabilite tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro (con conseguente inapplicabilità della sanzione in assenza della specifica legge regionale), l'art. 33 del D.Lgs. 40/2021 ne definisce direttamente l'ammontare, che risulta aumentato nel valore minimo (da 20 a 50-100 euro), mentre ne è stato abbassato il valore massimo (da 250 a 150 euro).

Tuttavia in caso di sciata "incapace" su pista nera (art. 27) e di sciata sotto l'effetto di alcol o droghe (art. 31) le sanzioni vanno da 250 a 1000 euro.

#### L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE

Sicuramente la disposizione che impatta più direttamente sul "portafoglio" degli sciatori è la disposizione recata dall'art. 30: "Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabi-

tà civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose".

In assenza della polizza R.C. l'art. 33 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 150 oltre al ritiro dello skipass.

A tal fine il Cai, considerando anche il costo di una polizza R.C.SCI che sarà proposto dai gestori degli impianti direttamente nel prezzo dello skipass o che potrà essere sottoscritta autonomamente con le compagnie di assicurazioni, nel definire con la compagnia assicurativa di riferimento le nuove polizze per il 2022 ha ricompreso tra di esse anche una "Polizza sulla responsabilità civile in attività individuale (incluso su pista da sci)". Esse sono state illustrate nella circolare n. 18/2021 della Sede Centrale del Cai.

Di una polizza per responsabilità civile (ora comprensiva anche dello sci su pista) già beneficiario gratuitamente i Soci "Titolari" anche in "attività personale" nonché "tutti i soci in attività istituzionale".

Conseguentemente i Soci in regola con il Tesseramento 2022 possono attivare una polizza R.C.

- previa corresponsione del relativo premio pari a 12,50 euro annui - che tiene indenni di quanto si debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del Cai.

Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha aderito unitamente alle persone comprese nel nucleo familiare, e i figli minorenni anche se non conviventi, purché regolarmente Soci per l'anno 2022. Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio, attraverso la piattaforma di Tesseramento.

La sottoscrizione della polizza è visibile sul sito istituzionale del Cai, nel "Profilo on line (MyCAI)", cliccando sulla sinistra "La mia tessera": una volta stampata tale tessera cartacea (dematerializzata), potrà essere esibita dal socio alle biglietterie degli impianti da sci, in modo da poter pagare lo skipass senza la quota di R.C. inserita dal gestore stesso, in quanto già sottoscritta attraverso il Cai. ▲

\*Componente aggiunto del Consiglio Direttivo centrale del Cai

Sotto, un gruppo di scialpinisti



## CRAFTED TO PERFORM

Inspirata alle Dolomiti, creata dai pionieri e indossata dagli avventurieri, dal 1897

MIAGE PEAK GTX BOOTS



DOLOMITE  
1897